



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

GRIMALDI GROUP SPA

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Capo del II Reparto, Gen. B. Arturo Guarino, di seguito anche "l'ARMA", e GRIMALDI GROUP SPA, nella persona del Dott. Paolo Pelosi, Head of Security Intelligence and Law Enforcement and Cybersecurity, di seguito "GRIMALDI", congiuntamente denominate le "PARTI",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia di sanità, forestale ambientale e agroalimentare, nonché di lavoro e legislazione sociale e del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO che GRIMALDI, quale multinazionale operante nel settore dei trasporti marittimi e della logistica:

- è specializzata nelle operazioni di navi roll-on/roll-off, car carrier e traghetti, assicurando il trasporto marittimo di merci e passeggeri;
- promuove pratiche volte ad assicurare la tutela della salute del personale di terra e di bordo, la prevenzione dei rischi di inquinamento, la sicurezza del personale sui luoghi di lavoro e dei passeggeri, nonché a garantire la corretta movimentazione e gestione dei carichi;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione volta a promuovere lo sviluppo di sinergie in ambito informativo e formativo, migliorando l'efficacia complessiva delle attività;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e GRIMALDI, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. Le aree di collaborazione riguardano:
 - a. l'organizzazione di eventi per la condivisione di esperienze e *best practices*, volti a garantire *standard* più elevati di sicurezza dei viaggiatori e del personale;
 - b. lo scambio di dati e notizie utili al perseguimento delle finalità collaborative.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Articolo 2

Modalità attuative

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
 - a. l'ARMA garantirà la partecipazione di propri referenti alle attività informative e formative;
 - b. GRIMALDI si impegna a:
 - garantire l'intervento di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di cui all'art. 1, let. a);
 - mettere a disposizione dell'ARMA l'accesso alle informazioni presenti nel sistema "*Passenger-Search*", per consentire di eseguire ricerche su passeggeri/veicoli imbarcati sulla flotta.

Articolo 3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a. per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
 - b. per GRIMALDI, Head of Security Intelligence and Law Enforcement and Cybersecurity
2. I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente Protocollo e delle attività discendenti.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018.

Articolo 5

Attività di comunicazione

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le PARTI.
2. In deroga al precedente paragrafo, ciascuna PARTE potrà svolgere, anche in assenza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa:
 - all'interno delle rispettive organizzazioni;
 - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Articolo 6

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le PARTI dichiarano di impegnarsi reciprocamente per la tutela dei diritti di immagine. L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle PARTI.

Articolo 7

Oneri

1. Dal presente accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle PARTI che provvederanno alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8

Accordi discendenti

1. Le PARTI si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di attuazione delle iniziative di collaborazione oggetto degli articoli precedenti.

Articolo 9

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le Parti, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
3. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
4. Il presente Protocollo è pubblicato nei siti internet dell'ARMA e di GRIMALDI, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma,

PER L'ARMA DEI CARABINIERI

IL CAPO DEL II REPARTO DEL COMANDO GENERALE

PER GRIMALDI GROUP

HEAD OF SECURITY INTELLIGENCE AND LAW
ENFORCEMENT AND CYBERSECURITY

(Gen. B. ~~GIANNI CARANO~~)
ARMA DEI CARABINIERI
08.08.2023 07:28:19
UTC

(Dott. Paolo Pelosi)

Firmato digitalmente da: Paolo
Pelosi
Data: 09/08/2023 09:58:50



Arma dei Carabinieri



GRIMALDI GROUP